



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Finanziamento regionale delle funzioni conferite agli enti locali

sintesi delle questioni connesse in attuazione
della Legge Regionale 27 novembre 2006, n° 24



**FINANZIAMENTO REGIONALE
DELLE FUNZIONI CONFERITE AGLI ENTI LOCALI.
SINTESI DELLE QUESTIONI CONNESSE IN ATTUAZIONE
DELLA LEGGE REGIONALE 27 NOVEMBRE 2006, N. 24**

Studio curato dal Servizio finanza locale

(Dicembre 2010)

Direttore: Salvatore Campo

Hanno collaborato:

Carla Lizzi

Marcella Pardini

**FINANZIAMENTO REGIONALE DELLE FUNZIONI
CONFERITE AGLI ENTI LOCALI.
SINTESI DELLE QUESTIONI CONNESSE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE
REGIONALE 27 NOVEMBRE 2006, N. 24**

SOMMARIO

PARTE I: La legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport”

1. Legge regionale 27 novembre 2006, n. 24
2. Struttura della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24
3. Trasferimento di risorse finanziarie e umane
4. Funzioni non contributive previste dalla legge regionale 27 novembre 2006, n. 24
5. Leggi regionali di attuazione dell'articolo 6, della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24
6. Potestà regolamentare da parte delle Province

PARTE II: Le assegnazioni regionali in materia di funzioni conferite dal 2007 al 2010

1. Assegnazioni agli enti locali nell'anno 2007
2. Assegnazioni agli enti locali nell'anno 2008
3. Assegnazioni agli enti locali nell'anno 2009
4. Assegnazioni agli enti locali nell'anno 2010

PARTE III: Tabelle e grafici riepilogativi delle assegnazioni regionali per conferimento funzioni

1. Tabella 1: Sintesi delle assegnazioni regionali nel quadriennio 2007 - 2010
2. Tabella 2: Totale assegnazioni nel quadriennio 2007 – 2010 per tipologia di ente
3. Grafico 1: Trend delle assegnazioni nel quadriennio 2007 – 2010
4. Grafico 2: Percentuale di assegnazione nel quadriennio 2007 – 2010 per tipologia di ente

PARTE I: LA LEGGE REGIONALE 27 NOVEMBRE 2006, N. 24

1. Legge regionale 27 novembre 2006, n. 24
2. Struttura della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24
3. Trasferimento di risorse finanziarie e umane
4. Funzioni non contributive previste dalla legge regionale 27 novembre 2006, n. 24
5. Leggi regionali di attuazione dell'articolo 6, della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24
6. Potestà regolamentare da parte delle Province

1. Legge regionale 27 novembre 2006, n. 24

La legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport", disciplina il riordino delle funzioni e dei compiti esercitati dall'Amministrazione regionale nel rispetto dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, mediante la soppressione e semplificazione di procedimenti amministrativi ed il conferimento delle funzioni amministrative a comuni e province per favorirne l'assolvimento da parte dell'ente territorialmente più vicino ai cittadini interessati.

L'operazione di conferimento di funzioni è riunita in un unico testo normativo. Attraverso tale scelta si è voluto garantire la massima uniformità, coerenza e chiarezza dell'operazione di riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi. Questo tentativo, peraltro, non costituisce il primo atto di riordino delle funzioni nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

È utile ripercorrere, infatti, le fasi che hanno anticipato l'approvazione della legge regionale n. 24/2006.

La prima distribuzione delle funzioni tra gli enti locali nelle materia di competenza regionale è contenuta nella legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 – *Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli enti locali*. Questa normativa, ancora in vigore in alcune parti, ha subito numerose modifiche ed è stata parzialmente abrogata da alcune leggi di disciplina complessiva di taluni settori di competenza regionale.

Con l'approvazione della legge regionale 15 maggio 2001, n. 15, recante "Disposizioni generali in materia di riordino della Regione e conferimento di funzioni e compiti alle autonomie locali", che disponeva l'attuazione del programma di devoluzione attraverso una pluralità di leggi di settore, vengono introdotti i criteri distributivi delle competenze e stabilite le procedure per realizzare il riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi.

La legge regionale 15 maggio 2001, n. 15 viene abrogata con la legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 contenente i "Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia", che rappresenta la prima normativa di regolazione organica di un significativo segmento della materia dell'ordinamento delle autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia.

Nonostante l'abrogazione della legge regionale 15/2001, si evidenzia che una significativa parte delle funzioni da trasferire, poi inserita nella legge regionale 24/2006, sia stata individuata tramite i criteri definiti dalla stessa legge regionale 15/2001, in particolare con il Programma di devoluzione effettuato per l'anno 2005, oggetto della deliberazione della Giunta regionale n. 2372 del 23 settembre 2005.

2. Struttura della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24

La legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 può essere divisa in quattro parti:

1. la prima parte (Titolo I, artt. da 1 a 6) detta i principi generali che hanno ispirato la devoluzione della funzioni;
2. la seconda parte (Titolo II, Capi da I a V) provvede ad un riordino di funzioni nelle singole materie;
3. la terza parte (Titolo II, Capo VI) provvede alla soppressione dei procedimenti amministrativi facenti capo alla Regione;
4. la quarta parte (Titolo III, suddiviso in 4 Capi, corrispondenti ai settori nei quali sono devolute le competenze al sistema delle autonomie locali), comprende modifiche puntuali alla legislazione relative alle materie oggetto di conferimenti e le disposizioni finali e transitorie (Titolo IV).

Analizzando in modo più dettagliato il Titolo II, della legge regionale 24/2006, relativo al riordino di funzioni nelle singole materie, va sottolineato come il provvedimento sia organizzato secondo una ripartizione per materie e con una ulteriore suddivisione in base al livello di governo territoriale destinatario del trasferimento medesimo.

Nello specifico, il conferimento riguarda cinque ambiti distribuiti tra gli enti locali come sotto specificato:

1. le funzioni in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le funzioni sono attribuite a Comuni, Province, Comunità montane;
2. le funzioni in materia di ambiente ed edilizia sono attribuite a Comuni e Province;
3. le funzioni in materia di energia sono attribuite a Comuni e Province;
4. le funzioni in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità e trasporto pubblico locale sono attribuite a Comuni e Province;
5. le funzioni in materia di cultura, sport e tempo libero, politiche giovanili sono attribuite a Comuni e Province.

Al riguardo è opportuno precisare che:

1. alcune funzioni sono attribuite a un singolo beneficiario (ad es. alla provincia di Trieste per la riserva marina di Miramare o al Comune di Grado per la gestione Valle Cavanata);
2. alcune funzioni sono attribuite a tutti gli enti di un'unica tipologia di ente locale (ad esempio solo le Province o le Comunità montane);
3. altre funzioni sono attribuite a tutti gli enti di più tipologie di ente locale (ad esempio "ai Comuni e alle Province per interessi di relativa competenza").

Funzioni ed compiti amministrativi sono conferiti in modo completo ed omogeneo affinché il soggetto titolare possa essere individuato quale unico centro di responsabilità amministrativa e sia in grado di svolgere ed organizzare in modo autonomo le proprie funzioni.

In via generale si rileva che alcune funzioni hanno ad oggetto attività contributive e di incentivazione economica, mentre altre hanno ad oggetto attività non contributive, quali il rilascio di autorizzazioni, concessioni, permessi, attività di monitoraggio e altro.

Le funzioni e i procedimenti conferiti sono esercitati dagli enti locali a decorrere dal 1° gennaio 2007. Peraltro, l'esercizio da parte dei Comuni e delle Province delle funzioni in materia di cultura, sport, tempo libero e delle politiche giovanili di cui agli articoli 25 e 26 della legge regionale 24/2006, decorre dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione di appositi atti di indirizzo per il coordinamento degli interventi.

I procedimenti in corso alla data del 1 gennaio 2007 relativi alle funzioni conferite e soppresse sono stati conclusi da parte dell'Amministrazione regionale.

La legge regionale 24/2006 dispone che con regolamento comunale o provinciale sono determinati criteri e modalità di concessione degli incentivi da parte delle Province e dei Comuni in relazione alle nuove funzioni loro conferite. Sino all'entrata in vigore di questi regolamenti continuano ad applicarsi, se compatibili, quelli regionali in vigore nelle singole materie.

3. Trasferimento di risorse finanziarie e umane

L'articolo 2 della legge regionale 24/2006 richiama il principio di trasferimento adeguato di risorse (sia finanziarie che umane), da parte della Regione, per l'esercizio delle funzioni conferite.

Per quanto attiene, nello specifico, l'attribuzione di risorse finanziarie la legge in argomento prevede che le quote delle risorse stanziata in bilancio regionale da trasferire a ciascun Ente locale in relazione ai conferimento delle funzioni e le specifiche finalità siano definite dalla Giunta regionale con propria deliberazione, sentito il parere del Consiglio delle autonomie locali e previa informazione alla competente Commissione del Consiglio regionale.

Le risorse finanziarie da trasferire agli enti locali per il complesso delle funzioni individuate dalla legge 24/2006 derivano dagli stanziamenti del 2006 previsti nei capitoli di spesa gestiti dalle Direzioni centrali coinvolte nel processo di conferimento, in relazione alle singole materie "entrate" nella legge regionale 24/2006.

Per quanto attiene il trasferimento di personale, questo viene disposto con decreto del Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi. A priori è prevista la quantificazione con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, delle risorse umane da trasferire, sentito il Consiglio delle autonomie locali e previa informazione alla competente Commissione consiliare.

4. Funzioni non contributive previste dalla legge regionale 27 novembre 2006, n. 24

Oltre alle funzioni contributive di cui ai paragrafi precedenti, il conferimento disciplinato dalla legge regionale 24/2006 comporta, in capo agli enti locali destinatari, l'attribuzione di altre funzioni anche non contributive, indicate nella tabella seguente:

Art. 7 LR 24/2006	<ul style="list-style-type: none"> – rilascio certificazione ubicazione di azienda in zona di montagna, collinare, svantaggiata, depressa – vidimazione dei registri di carico – scarico di paste alimentari – vidimazione dei registri di produttori, trasportatori, trasformatori di latte – certificazioni per il conseguimento di agevolazioni fiscali a favore della piccola proprietà contadina
Art. 9 LR 24/2006	– autorizzazione alla raccolta di piante spontanee e per scopi scientifici, didattici e officinali
	– autorizzazione alla cattura temporanea per inanellamento a scopo scientifico
	– autorizzazione all'acquisto di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti
	– applicazione della disciplina in materia di raccolta del tartufo
	– contributi per la realizzazione delle strade del vino (contributi art. 21 Lr 21/2000)
	– contributi per le fattorie didattiche
	– contributi in materia di pesca e acquicoltura
Art. 12 LR 24/2006	– finanziamenti per il ripristino di strade vicinali danneggiate da calamità naturali o avversità atmosferiche eccezionali
	– contributi per la realizzazione e manutenzione di strade vicinali
	– rilascio dell'autorizzazione e del contrassegno al transito dei veicoli a motore nelle zone vincolate
	– rilevazione degli alberi monumentali
	– spese per interventi conservativi e di manutenzione dei monumenti naturali
	– contributi ai consorzi forestali pubblici e privati
	– interventi per incrementare la produzione legnosa mediante piantagioni forestali a rapido accrescimento
Art. 12, comma 3 LR 24/2006	– concessione ed erogazione di contributi ai proprietari di fondi agricoli e forestali e ai consorzi agro – silvo – pastorali e ad altre forme associative per spese di permuta e compravendita di fondi agricoli
Art. 13 LR 24/2006	– elaborazione dei piani di azione in materia di inquinamento atmosferico
Art. 14 LR 24/2006	– funzioni relative alla determinazione del valore venale degli immobili
Art. 15 LR 24/2006	– istruttoria e rilascio delle autorizzazioni in relazione all'attività di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura
Art. 18 LR 24/2006	– autorizzazione alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti
Art. 19 LR 24/2006	– programmazione e realizzazione degli interventi finalizzati all'attuazione degli obiettivi fissati dai piani regionali di miglioramento e mantenimento della qualità dell'aria
	– rilascio di provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera da parte di impianti nuovi e di impianti già esistenti

	<ul style="list-style-type: none"> - attività di controllo sulle emissioni in atmosfera degli impianti - esercizio del potere sostitutivo nei confronti dei comuni in caso di inerzia nella predisposizione e nell'attuazione di piani di azione comunali
Art. 20 LR 24/2006	<ul style="list-style-type: none"> - concessione dei contributi in materia di risparmio energetico - contributi a privati ed enti pubblici per il contenimento e la riduzione dei consumi e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia (impianti fotovoltaici)
Art. 21, comma 1, lett. e) LR 24/2006	<ul style="list-style-type: none"> - rilascio delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti con tensione uguale o inferiore a 150 chilovolt che interessano esclusivamente il territorio comunale

5. Leggi regionali di attuazione dell'articolo 6, della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24

La legge regionale 24/2006, prevede, all'articolo 6, la necessità di procedere ad un "riordino legislativo" da compiersi attraverso l'adozione, nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di leggi di "riordino organico". Tali leggi dovrebbero, provvedere al conferimento di funzioni, compiti amministrativi e relative risorse nelle materie puntualmente elencate nel succitato articolo e di seguito riportate:

- a) pianificazione territoriale;
- b) demanio marittimo con finalità turistico ricreative;
- c) demanio marittimo e demanio idrico regionale;
- d) impianti a fune;
- e) piste da sci;
- f) energia;
- g) viabilità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111;
- h) trasporti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 111/2004;
- i) orientamento al lavoro;
- j) formazione connessa ai servizi dei centri per l'impiego di cui all'articolo 21 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), per il reinserimento dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro;
- k) opere idrauliche, autorizzazioni idrauliche, concessioni di derivazione d'acqua, polizia idraulica e servizio di piena;
- l) verifica sull'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zone sismiche;
- m) ricezione delle denunce sulle opere in conglomerato cementizio armato e in struttura metallica;
- n) gestione delle aree naturali protette (SIC, ZPS, biotopi e riserve naturali), con eccezione dei parchi regionali;
- o) autorizzazione all'immersione di materiali e al ripascimento delle fasce costiere.

Allo stato attuale, si evidenzia che gli interventi settoriali effettivamente compiuti dal legislatore regionale risultano numericamente limitati.¹

¹ Oltre ad alcuni interventi di rilevanza limitata inseriti nelle leggi finanziarie annuali, solitamente di modifica delle disposizioni già inserite nella legge regionale 24/2006, le leggi regionali di attribuzione e riordino delle funzioni e compiti amministrativi adottate in attuazione dell'articolo sopra citato sono le seguenti:

La **legge regionale 13 novembre 2006, n. 22** "Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreative e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico", (anche se pubblicata antecedentemente alla LR 24/2006, ne costituisce attuazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b). Gli articoli 4 e 5 disciplinano le competenze rispettivamente dei Comuni e della Regione. Ai Comuni spettano, in via generale, le funzioni amministrative sul demanio marittimo avente finalità turistico-ricreative.

La **legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1** "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia -Legge regionale finanziaria 2007" all'art. 5, comma 35, modifica l'art. 21 della LR 24/2006 prevedendo che, in materia di energia, i comuni esercitano la competenza al rilascio delle concessioni di derivazione d'acqua fino a una portata massima di 3 litri al secondo.

La **legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5** "Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio" costituisce un quadro organico di riforma delle materie dell'urbanistica e dell'edilizia, come previsto dall'art. 6, comma 1, lett. a) della LR 24/2006.

La **legge regionale 23 aprile 2007, n. 9** "Norme in materia di risorse forestali", di riordino della legislazione regionale nel settore forestale, all'art. 4 prevede che le funzioni amministrative relative al settore forestale sono ripartite tra la Regione e gli enti locali secondo i principi dettati dalla LR 1/2006.

La **legge regionale 18 giugno 2007, n. 16** - Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico.

La **legge regionale 20 agosto 2007, n. 23** - Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.

La **legge regionale 18 marzo 2010, n. 6** - Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura.

6. Potestà regolamentare da parte delle Province

Limitatamente alla disciplina delle funzioni di erogazione dei contributi, la legge regionale 24/2006, all'articolo 66 dispone che "con regolamento provinciale o comunale sono predeterminati i criteri e le modalità di concessione degli incentivi da parte delle Province e dei Comuni, nel rispetto dei principi di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e degli eventuali indirizzi unitari definiti dalla Regione. Il comma 2, dell'articolo 66, dispone che "sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi, ove compatibili, i regolamenti regionali in vigore nelle singole materie".

Allo stato attuale il numero dei regolamenti adottati da parte delle Province risulta esiguo.

Va inoltre considerato che le Province sono dotate di un regolamento generale di disciplina del procedimento per la concessione di contributi e sovvenzioni. Pertanto, di fronte al conferimento di una nuova funzione contributiva, l'Ente locale si trova di fronte a due soluzioni: adottare un nuovo regolamento specifico per la materia trasferita ovvero esercitare direttamente le funzioni amministrative sulla base del regolamento provinciale generale già in vigore.

PARTE II: LE ASSEGNAZIONI REGIONALI IN MATERIA DI FUNZIONI CONFERITE DAL 2007 AL 2010

1. Assegnazioni agli enti locali nell'anno 2007
2. Assegnazioni agli enti locali nell'anno 2008
3. Assegnazioni agli enti locali nell'anno 2009
4. Assegnazioni agli enti locali nell'anno 2010

1. Assegnazioni agli enti locali nell'anno 2007

Normativa di riferimento assegnazione risorse
Legge regionale 23 gennaio 2007, n. 2 - Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007)
Legge regionale 23 gennaio 2007, n. 2 - Bilancio di previsione per gli anni 2007-2009 e per l'anno 2007
Legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 - Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7
Dgr 2161 del 14 settembre 2007 - lr 22/2006 - lr 24/2006. individuazione dei beneficiari, dei criteri di assegnazione delle risorse finanziarie e delle quote spettanti a ciascun ente locale in relazione alle funzioni trasferite.
Legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 - Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro

Per il finanziamento delle funzioni conferite a Comuni, Province e Comunità Montane nel bilancio 2007, come modificato a seguito della legge di assestamento, sono stati destinati, per l'anno 2007 i seguenti importi:

€ 6.306.490 a valere sul capitolo n. 1520	€ 6.253.700 a valere sul capitolo n. 1522	€ 6.000.000 a valere sul capitolo n. 1542
Trasferimenti di parte corrente agli Enti locali per l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi trasferiti dalla regione agli Enti locali"	"Trasferimenti di parte capitale agli Enti locali per l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi trasferiti dalla regione agli Enti locali"	Trasferimenti agli Enti locali

Con deliberazione del 14 settembre 2007, n. 2161 la Giunta regionale, dopo numerose concertazioni con un Tavolo tecnico-politico composto da rappresentanti di ANCI, UPI e UNCEM e i Presidenti delle Province e dopo aver acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali, ha approvato il riparto delle risorse di cui sopra destinato al finanziamento dell'esercizio di funzioni e compiti amministrativi trasferiti dalla Regione agli enti locali, come previsto dalla legge regionale 24/2006, individuando i beneficiari e l'ammontare dell'assegnazione per ciascuno di essi.

Come già sopra evidenziato le risorse finanziarie da trasferire agli enti locali in relazione al conferimento delle funzioni individuate dalla legge 24/2006, stanziare nei capitoli 1520 e 1522, derivano dalle risorse stanziare nel 2006 nei capitoli di spesa del bilancio regionale gestiti dalle Direzioni centrali coinvolte nel processo di conferimento.

Nella definizione dei criteri di riparto sono stati utilizzati parametri oggettivi (*popolazione, territorio o criterio misto*), laddove il dato storico risultava mancante o non tale da assicurare una distribuzione omogenea delle risorse tra i beneficiari.

Le risorse stanziare al capitolo 1542, pari a **euro 6.000.000**, non derivano da precedenti capitoli di spesa in capo alle singole funzioni, ma sono un fondo nuovo e straordinario, finanziato con le compartecipazioni spettanti agli enti locali ad incremento delle risorse "ordinarie" della lr 24/2006; sono destinate al finanziamento generale delle spese gestionali di tutte le funzioni connesse al trasferimento di funzioni a favore dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane, comprese quelle inerenti il demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa di cui alla legge regionale 13 novembre 2006, n. 22.

Le funzioni trasferite ai comuni ai sensi della sopra citata legge regionale 22/2006, che nello specifico interessano i comuni di Muggia, Trieste, Duino Aurisina, Monfalcone, Staranzano, Grado e Lignano Sabbiadoro, attengono in particolare: al rilascio di concessioni e di autorizzazioni nel rispetto del Piano di Utilizzazione con esclusione di quelle di interesse regionale, alla manutenzione ordinaria dei beni del demanio marittimo, alla pulizia delle spiagge non concesse, alla raccolta e gestione dei rifiuti spiaggiati nelle aree in concessione, in caso di inerzia dei concessionari e con facoltà di rivalsa nei confronti degli stessi; alla vigilanza sull'utilizzo delle aree del demanio marittimo destinate a uso turistico-ricreativo, ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione; alla comunicazione alla Regione, sulla base di procedure standardizzate, delle informazioni necessarie per l'organizzazione e l'aggiornamento del Catasto Regionale del Demanio (Ca.R.D.).

Alla Regione competono le funzioni di pianificazione di settore, di indirizzo e di classificazione dei beni del demanio marittimo in base alla valenza turistica.

La deliberazione giunta n. 2161/2007 ha specificato che le quote trasferite, a valere sui capitoli di cui sopra, non sono soggette a rendicontazione e che "Gli enti locali beneficiari dei trasferimenti connessi al conferimento di funzioni e compiti amministrativi ai sensi delle leggi regionali 22/2006 e 24/2006, iscrivono le risorse ricevute nei propri bilanci per il finanziamento delle attività connesse alle funzioni medesime e per le quote che ritengono opportune in relazione alle specifiche esigenze di ciascun ente. Le sole Province sono vincolate ad assicurare l'erogazione di assegni di studio per un importo complessivo non inferiore a 2.308.000 euro, ai sensi dell'articolo 3, comma 19 della legge regionale 1/2007 e in attuazione di quanto previsto dall'articolo 26, comma 3 della legge regionale 24/2006".

Il finanziamento previsto dalla legge regionale 24/2006, nella logica di autonomia e responsabilità che sottende il processo di devoluzione, è, pertanto, unitario (ossia il complesso di risorse finanzia il complesso di funzioni conferite) e senza vincolo di destinazione. Ne consegue che ciascun ente beneficiario può autonomamente e sotto la propria responsabilità, decidere quante e quali risorse destinare a ciascuna funzione, in base alle esigenze e alle priorità del proprio territorio.

Alle risorse sopra richiamate si sono aggiunte, a favore delle sole delle Province, in relazione alle funzioni a tali Enti conferite in materia di politiche del lavoro ai sensi della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) le seguenti:

€ 1.139.250	€ 1.901.245,73
a valere sul capitolo n. 1657	a valere sul capitolo n. 1540
trasferimenti alle province in materia di politiche del lavoro	trasferimenti agli enti locali per le spese relative al personale trasferito dalla regione per l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi devoluti dalla regione medesima

Le risorse stanziare al capitolo 1657, sono quelle relative ai "Trasferimenti alle province in materia di politiche del lavoro", a titolo di trasferimento per le spese che queste sostengono per la gestione dei beni messi a loro disposizione per lo svolgimento delle funzioni connesse agli uffici del lavoro. Per l'erogazione dello stanziamento di euro 1.139.250 la legge regionale di riferimento ne aveva previsto già la modalità, ossia l'attribuzione alle Province "in misura pari alle assegnazioni attribuite alle medesime Province nell'anno 2005", ossia in base al criterio del finanziamento in base all'assegnazione "storica".


Il fondo di euro 1.901.245,73 è collegato agli oneri retributivi delle unità di personale trasferite alle Province. L'articolo 74, comma 2, della legge regionale sopra citata n. 18/2005, ha previsto che la Regione adotti gli atti necessari affinché il personale di cui le Province si avvalgono per lo svolgimento delle proprie funzioni ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 74, collegate ai così detti "centri per l'impiego", venga trasferito alle dipendenze delle Province stesse, con le modalità previste dal contratto collettivo di lavoro del comparto unico.

Come disposto dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 24/2006, al trasferimento del personale di cui all'articolo 74, della legge regionale 18/2005, si procede con decreto del Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva ed è quantificato, sentito il Consiglio delle autonomie locali e previa informazione alla competente Commissione del Consiglio regionale, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

Il Protocollo d'intesa tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province di Trieste, Gorizia, Pordenone e Udine, sottoscritto in data 10 maggio 2007, relativo allo svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di lavoro da parte delle Province, ha previsto il trasferimento alle Province delle risorse finanziarie corrispondenti al costo del personale effettivamente trasferito, comprensivo di ogni onere, nonché di un importo pari al costo delle indennità corrisposte ai coordinatori di strutture stabili da destinarsi al finanziamento dell'attivazione di un congruo numero di posizioni organizzative e un importo pari al costo delle spese accessorie da destinarsi al finanziamento del fondo di contrattazione di secondo livello.

La deliberazione della Giunta regionale n. 1967 del 6 agosto 2007 e il decreto del Presidente della Regione n. 0257 del 28 settembre 2007, hanno quantificato definitivamente in 177 unità il numero del personale di cui all'articolo 74, della legge regionale 18/2005, da trasferire alle Province, così suddiviso: Provincia di Udine Totale unità: 80; Provincia di Trieste Totale unità: 20; Provincia di Gorizia Totale unità: 23; Provincia di Pordenone Totale unità: 54.

La quantificazione dell'importo relativamente al costo del personale di cui sopra è stata effettuata con deliberazione di Giunta regionale n. 2305 del 28 settembre 2007.



2. Assegnazioni agli enti locali nell'anno 2008

Normativa di riferimento assegnazione risorse
Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 - Legge strumentale alla manovra di bilancio (Legge strumentale 2008)
Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 32 - Bilancio di previsione per gli anni 2008-2010 e per l'anno 2008 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 - Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21.
Dgr 1640 del 6 agosto 2008 - lr 24/2006 lr 30/2007 , art 1 , comma 47 , lett b). assegnazione agli enti locali delle risorse per l'anno 2008 per funzioni trasferite.
Dgr 1997 del 9 ottobre 2008 - lr 24/2006 , art 69 , comma 5. quantificazione risorse da devolvere agli enti locali in relazione al trasferimento di n. 15 dipendenti regionali. rettifica dgr 1554/2008

Per il finanziamento delle funzioni conferite a Comuni, Province e Comunità Montane nel bilancio 2008, come modificato a seguito della legge di assestamento, sono stati destinati, per il medesimo anno i seguenti importi:

- ✓ **€ 6.000.000** (capitolo n. 1569) a favore delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane quale concorso straordinario nelle spese gestionali connesse al programma di trasferimento delle funzioni, comprese quelle inerenti il demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa di cui alla legge regionale 13 novembre 2006, n. 22, da ripartirsi in misura pari alle assegnazioni attribuite agli enti medesimi, per l'anno 2007;
- ✓ **€ 12.560.190** (capitoli n. 1520 e n. 1522) a favore delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane in misura pari alle assegnazioni già attribuite agli enti medesimi, per l'anno 2007, ai sensi dei quanto previsto dalla Dgr 2161/2007;
- ✓ **€ 7.604.982,80** (capitolo n. 1540) ed **€ 1.139.250** (capitolo n. 1657) alle sole Province, per lo svolgimento delle funzioni in materia di politiche del lavoro derivanti dalla legge regionale 9 agosto 2005 n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

Ai fondi sopra evidenziati si sono aggiunti i seguenti:


- ✓ **€ 316.527,10** (capitolo n. 1540) a favore delle Province, di 2 Comunità montane, di 4 Comuni capofila di Associazione intercomunale e di 1 Comune capoluogo, quale costo del personale trasferito ai sensi della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24, per lo svolgimento delle funzioni

collegate alla medesima legge, con decreto n. 1798/DR del 20 giugno 2008, secondo gli importi quantificati con deliberazione della Giunta regionale n. 1997 del 9 ottobre 2008;

- ✓ **€ 5.647.530** (capitoli n. 1520 e n. 1522) secondo modalità e criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale n. 1640 del 6 agosto 2008, con particolare riguardo alle funzioni trasferite in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di risparmio energetico (le Comunità montane, in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge regionale 9/2007, sono tenute ad assicurare l'erogazione di contributi ai proprietari forestali pubblici e privati con riferimento esclusivo ai lavori di utilizzazione boschiva finalizzati alla successiva vendita a strada del legname per un importo complessivo non inferiore a 250.000 euro).

Alcuni criteri di riparto adottati con la deliberazione di Giunta regionale n. 1640/2008 erano già stati condivisi con il tavolo tecnico costituito nel 2007, in quanto fondi previsti dalla legge regionale 24/2006 in materia di risorse agricole, forestali, naturali e montagna, da assegnare per il 2007 e poi "recuperati" dalla Regione con la legge di assestamento del bilancio che ha provvisoriamente riattribuito all'Amministrazione regionale la competenza a gestirli per l'anno 2007. Proprio dagli incontri tecnico-politici di cui sopra è emersa l'esigenza di ulteriori finanziamenti rispetto a quelli previsti dalla legge regionale 24/2006, che sono stati stanziati dalla legge regionale 30/2007 proprio per le funzioni trasferite in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna, nonché in materia di risparmio energetico. Queste risorse aggiuntive sono state messe a disposizione dalle Direzioni centrali competenti per materia, che hanno sottratto proprie risorse a vantaggio degli enti locali. I criteri di riparto di alcune delle risorse di cui trattasi, sono state elaborate tenendo conto anche delle proposte formulate dall'Upi (per quanto attiene le risorse per il risparmio energetico-fotovoltaico da assegnare in proporzione alla popolazione, e per quanto attiene l'attribuzione alle sole province delle risorse ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge regionale 24/2006, per il finanziamento di agriturismi) e dall'Uncem (per quanto attiene il riparto delle risorse confluite dal capitolo oggetto del 2006, da assegnare sulla base del numero delle malghe presenti sul territorio, delle risorse per agriturismo, da assegnare per il 50% sul numero degli agriturismi presenti e per il 50% sulla base del territorio, il riparto delle risorse connesse ai contributi a proprietari forestali per lavori di utilizzazione boschiva, da assegnare in proporzione alla superficie boscata).

Assegnazione anno 2008 - capitoli 1520 e 1522



3. Assegnazioni agli enti locali nell'anno 2009

Normativa di riferimento assegnazione risorse
Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 - Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009)
Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 18 - Bilancio di previsione per gli anni 2009-2011 e per l'anno 2009 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 - Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.
Dgr 549 del 12 marzo 2009 - Lr 17/2008, art 11, comma 43. definizione modalità di riparto del fondo di euro 2.500.000,00 a favore delle Province

Per il finanziamento delle funzioni conferite a Comuni, Province e Comunità Montane nel bilancio 2009, come modificato a seguito della legge di assestamento, sono stati destinati, per l'anno 2009, i seguenti fondi:

- ✓ **€ 6.000.000** (capitolo n. 1696) alle Province, ai Comuni e alle Comunità montane, per l'anno 2008, quale concorso straordinario nelle spese gestionali connesse al programma di trasferimento delle funzioni, comprese quelle inerenti il demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa di cui alla legge regionale 13 novembre 2006, n. 22, da ripartirsi in misura pari alle assegnazioni attribuite agli enti medesimi, per l'anno 2007;
- ✓ **€ 12.560.190** (capitoli n. 1520 e n. 1522) da ripartirsi in misura pari alle assegnazioni già attribuite agli enti medesimi, per l'anno 2008; le Province, in attuazione dell'articolo 26, comma 3, della legge regionale 24/2006, assicurano l'erogazione di assegni di studio per un importo complessivo non inferiore a 2.308.000 euro;
- ✓ **€ 5.647.530,00** (capitoli n. 1520 e n. 1522) da ripartirsi in misura pari alle assegnazioni già attribuite agli enti medesimi, per l'anno 2008, in applicazione dei criteri definiti dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1640 del 6 agosto 2008; le Comunità montane, in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge regionale 9/2007, assicurano l'erogazione di contributi ai proprietari forestali pubblici e privati con riferimento esclusivo ai lavori di utilizzazione boschiva finalizzati alla successiva vendita a strada del legname per un importo complessivo non inferiore a 250.000 euro;
- ✓ **€ 100.000,00** (capitolo n. 1520) a favore delle Province per le funzioni di cui all'articolo 9, comma 2, lettera h bis), della legge regionale n. 24/2006, come inserita dall'articolo 3, comma 53, da assegnare a titolo di sovvenzioni a enti, istituti, associazioni, consorzi e comitati per fiere, mostre, mercati rassegne, esposizioni concorsi, convegni e congressi nell'ambito del territorio regionale; il riparto è stato calcolato per il 50 per cento in misura proporzionale all'ultimo

riparto storico assegnato nel 2008, per la quota restante del fondo il riparto è stato calcolato per il 50 per cento in base alla popolazione residente e per il 50 per cento in base alla superficie territoriale;

Con particolare riferimento a quest'ultimo fondo va evidenziato che la legge regionale 12 marzo 2009, n. 4, interviene abrogando la normativa di cui trattasi. Le quote erogate alle Province restano in capo agli enti beneficiari senza obbligo di restituzione, in quanto la normativa di abrogazione non ha contestualmente previsto il recupero a favore della Regione.

- ✓ **€ 3.057.327,17** (capitolo n. 1522) a favore delle Province per il finanziamento delle funzioni in materia di risparmio energetico. I criteri e le modalità di riparto sono stati definiti con deliberazione della Giunta regionale n. 549 del 12 marzo 2009.
- ✓ **€ 681.365,73** (capitolo n. 1540) a favore delle Province, di 2 Comunità montane, di 4 Comuni capofila di Associazione intercomunale e di 1 Comune capoluogo, quale costo del personale trasferito ai sensi della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24, con decreto n. 1798/DR del 20 giugno 2008 secondo gli importi quantificati con deliberazione della Giunta regionale n. 1997 del 9 ottobre 2008.
- ✓ **€ 7.604.982,80** (capitolo n. 1540) ed **€ 1.139.250** (capitolo n. 1657) alle sole Province, per lo svolgimento delle funzioni in materia di politiche del lavoro derivanti dalla legge regionale 9 agosto 2005 n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).


Per quanto riguarda questi due ultimi fondi si evidenzia che la legge regionale finanziaria n. 17/2008 prevede che il trasferimento delle risorse in relazione a quanto previsto nel Protocollo d'intesa tra la Regione e le Province di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia, sottoscritto in data 10 maggio 2007, relativamente allo svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di lavoro da parte delle Province.

Per la prima volta la legge finanziaria, in relazione a queste risorse, come pure quelle che verranno trasferite negli esercizi futuri, ne prevede l'utilizzo esclusivamente per il perseguimento delle finalità e degli impegni previsti dal Protocollo d'intesa sopra richiamato. Per la verifica del rispetto di questa destinazione è previsto l'accertamento tramite l'attività periodica di monitoraggio collegata al Masterplan regionale dei servizi per l'impiego.

Questa attività di monitoraggio è svolta dall'Agenzia regionale del lavoro, all'interno del documento di "Sviluppo dei Servizi per il lavoro Masterplan regionale 2007-2013 e programmazione 2009-2010", attraverso una rilevazione periodica dei dati di monitoraggio fisico-finanziario a cadenza trimestrale, una redazione di rapporti di monitoraggio trimestrali e valutazioni in itinere a cadenza semestrale con una valutazione finale.

Gli esiti dell'attività di monitoraggio costituiscono elemento di valutazione in vista di ogni successivo trasferimento di risorse alle Province per il sostegno all'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti in materia di lavoro.

La disposizione della finanziaria, peraltro, non specifica "chi effettua le valutazioni" e "in quale modo" gli esiti sono tenuti presente in vista di successivi trasferimenti di risorse.



4. Assegnazioni agli enti locali nell'anno 2010

Normativa di riferimento assegnazione risorse
Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 - Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2010)
Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 25 - Bilancio di previsione per gli anni 2010-2012 e per l'anno 2010 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 - Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.

Per il finanziamento delle funzioni conferite a Comuni, Province e Comunità Montane le risorse a disposizione sono sensibilmente diminuite. Data la scarsità di risorse complessive a disposizione del bilancio regionale, in relazione alla difficile congiuntura economica iniziata a metà del 2008, (che ha determinato una diminuzione del gettito fiscale), i fondi per funzioni trasferite previsti dalla legge regionale n. 24/2006 e dalla legge regionale n. 18/2005 hanno subito una riduzione di stanziamento nel bilancio 2010, ad eccezione del capitolo relativo al personale trasferito.

Sono stati destinati, in particolare i seguenti fondi:


- ✓ **12.011.644,54 euro** (capitoli n. 1520 e n. 1522) da ripartirsi in misura proporzionale a quanto erogato a ciascun ente nel 2009;
- ✓ **1.000.000,00 euro** (capitolo n. 1522) a favore delle Province per il finanziamento delle funzioni in materia di risparmio energetico da ripartirsi in misura proporzionale a quanto loro assegnato per le medesime finalità nell'anno 2009;
- ✓ **30.000,00 euro** (capitolo n. 1522) a favore delle Province per il finanziamento delle spese di delimitazione dei confini delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura della fauna selvatica con tabelle perimetrali ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 5, lettera a bis), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), come inserita dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge in esame, da ripartire in misura proporzionale ai perimetri delle aree individuate ai sensi del medesimo articolo 8 bis con deliberazione della Giunta regionale;
- ✓ **€ 724.861,40** (capitolo n. 1540) quale costo del personale trasferito ai sensi della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24, con decreto n. 1798/DR del 20 giugno 2008 secondo gli importi quantificati con deliberazione della Giunta regionale;
- ✓ **€ 7.910.397,15** (capitolo n. 1540) ed **€ 800.000** (capitolo n. 1657) alle sole Province, per lo svolgimento delle funzioni in materia di politiche del lavoro derivanti dalla legge regionale 9 agosto 2005 n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

L'erogazione di detti fondi sono subordinati alla verifica di monitoraggio prevista dal Masterplan regionale dei servizi per l'impiego.

In relazione a questi due ultimi fondi la legge regionale di assestamento del bilancio 16 luglio 2010, n. 12 al fine di uniformare l'attività di monitoraggio di cui sopra ha previsto che le risorse trasferite dall'Amministrazione regionale alle Province, in attuazione del succitato Protocollo d'intesa, devono essere utilizzate prioritariamente per le finalità previste dal medesimo Protocollo e le eventuali economie possono essere utilizzate esclusivamente per il finanziamento di altre spese connesse allo svolgimento di funzioni in materia di politiche del lavoro.

Non è stato possibile finanziare con un fondo ad hoc a causa della difficile congiuntura economica che ha determinato la riduzione del gettito delle entrate tributarie, le spese gestionali connesse al trasferimento delle funzioni, che fino all'anno 2009 derivavano dal gettito delle quote di compartecipazione ai tributi riscossi nel territorio regionale spettante agli enti locali.

Per completezza si ricorda che la sopra citata legge regionale n. 12/2010 ha stanziato all'articolo 4, comma 10, un fondo a favore delle Province di euro 300.000,00 per interventi in materia di risparmio energetico. Si tratta di un'assegnazione straordinaria che ha una disciplina peculiare in quanto è soggetta a rendicontazione ed il riparto è disposto sulla base dei trasferimenti ordinari.



PARTE III: TABELLE E GRAFICI RIEPILOGATIVI DELLE ASSEGNAZIONI REGIONALI PER IL CONFERIMENTO DI FUNZIONI

1. Tabella 1: Sintesi delle assegnazioni regionali nel quadriennio 2007 - 2010
2. Tabella 2: Totale assegnazioni nel quadriennio 2007 – 2010 per tipologia di ente
3. Grafico 1: Trend delle assegnazioni nel quadriennio 2007 – 2010
4. Grafico 2: Percentuale di assegnazione nel quadriennio 2007 – 2010 per tipologia di ente


1. Tabella 1: Sintesi delle assegnazioni regionali nel quadriennio 2007 - 2010

Esercizio 2007							
Enti locali	Spese gestionali	Cap. 1520 e Cap. 1522		assegnazione in materia dipolitiche del lavoro	personale politiche del lavoro		totale 2007
1 Province	2.832.258,25	5.563.050,70	5.203.700,00	1.139.250,00	1.901.245,73		16.639.504,68
2 Comunità montane	148.633,29	130.039,30	225.000,00				503.672,59
3 Comuni	3.019.108,46	613.400,00	825.000,00				4.457.508,46
totale	6.000.000,00	6.306.490,00	6.253.700,00	1.139.250,00	1.901.245,73		21.600.685,73
Esercizio 2008							
Enti locali	Spese gestionali	Cap. 1520 e Cap. 1522		assegnazione in materia dipolitiche del lavoro	personale politiche del lavoro	personale dgr 1997/2008	totale 2008
1 Province	2.832.258,25	6.183.197,10	7.668.750,30	1.139.250,00	7.604.982,80	138.172,36	25.566.610,81
2 Comunità montane	148.633,29	141.922,90	2.275.449,70			36.437,22	2.602.443,11
3 Comuni	3.019.108,46	1.113.400,00	825.000,00			141.917,52	5.099.425,98
totale	6.000.000,00	7.438.520,00	10.769.200,00	1.139.250,00	7.604.982,80	316.527,10	33.268.479,90
Esercizio 2009							
Enti locali	Spese gestionali	Cap. 1520 e Cap. 1522		assegnazione in materia dipolitiche del lavoro	personale politiche del lavoro	personale dgr 1997/2008	totale 2009
1 Province	2.832.258,25	6.183.197,10	10.726.077,47	1.139.250,00	7.604.982,80	296.231,98	28.781.997,60
2 Comunità montane	148.633,29	141.922,90	2.275.449,70			78.084,01	2.644.089,90
3 Comuni	3.019.108,46	1.113.400,00	825.000,00			307.049,74	5.264.558,20
totale	6.000.000,00	7.438.520,00	13.826.527,17	1.139.250,00	7.604.982,80	681.365,73	36.690.645,70
Esercizio 2010							
Enti locali	Spese gestionali	Cap. 1520 e Cap. 1522		assegnazione in materia dipolitiche del lavoro	personale politiche del lavoro	personale dgr 1997/2008	totale 2010
1 Province		5.183.296,98	5.815.501,62	800.000,00	7.910.397,15	321.816,47	20.031.012,22
2 Comunità montane		65.996,68	1.070.846,26			78.084,01	1.214.926,95
3 Comuni		517.750,88	388.252,12			324.960,92	1.230.963,92
totale		5.767.044,54	7.274.600,00	800.000,00	7.910.397,15	724.861,40	22.476.903,09

2. Tabella 2: Totale assegnazioni nel quadriennio 2007 – 2010 per tipologia di ente

Enti locali	esercizio 2007	esercizio 2008	esercizio 2009	esercizio 2010	totale quadriennio
Province	16.639.504,68	25.566.610,81	28.781.997,60	20.031.012,22	91.019.125,31
Comunità montane	503.672,59	2.602.443,11	2.644.089,90	1.214.926,95	6.965.132,55
Comuni	4.457.508,46	5.099.425,98	5.264.558,20	1.230.963,92	16.052.456,56
totale	21.600.685,73	33.268.479,90	36.690.645,70	22.476.903,09	114.036.714,42

3. Grafico 1: Trend delle assegnazioni nel quadriennio 2007 – 2010



4. Grafico 2: Percentuale di assegnazione nel quadriennio 2007 – 2010 per tipologia di ente

